

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1878

così grave e dolorosa circostanza, dava prova di singolare attività ed energia (ed io son lieto di rendergliene qui la dovuta lode, e specialmente al suo capo, ingegnere Alberti) accertava in lire 1,606,000 i danni arrecati nella proprietà immobiliare dei comuni dei circondari di Savona e di Albenga. Se a questa cifra si aggiungono quelli nelle masserizie, non si va forse lungi dal vero nel ritenerli in 3 milioni complessivamente.

Sono da tenere a calcolo quelli dei comuni delle provincie di Cuneo e di Alessandria; e dalle scarse notizie da me raccolte, ritengo che i danni complessivi prodotti dall'inondazione della Bormida non siano inferiori ai 7 ed 8 milioni.

Ora ci troviamo di fronte ad uno stato di cose assai anormale. I proprietari, i cui terreni sono stati corrosi o resi improduttivi, non hanno mezzo, di fronte alle leggi esistenti, per ottenere lo sgravio della imposta relativa ai fondi corrosi o non più suscettibili di rendita; per modo che questi proprietari, oltre al gravissimo danno patito, devono continuare a pagare l'imposta per fondi dai quali più non ritraggono alcun provento.

Da che deriva questa incongruenza?

La legge dell'11 agosto 1870, n° 5784, allegato C, autorizzava il Governo, in forza di decreto reale, alla conservazione del catasto, alle volture, agli sgravi d'imposta e via dicendo; ma questa legge era inapplicabile alle provincie di Piemonte e Liguria, stante la varietà dei catasti, se con tal nome si possono chiamare certi sommarioni ed allibramenti tuttora vigenti in quelle provincie.

Infatti, in base alla legge dell'11 agosto 1870 si promulgò con reale decreto il regolamento del 24 dicembre dello stesso anno. Con questo regolamento si provide alla conservazione del catasto, alle volture ed agli sgravi d'imposta per tutte le provincie dello Stato, eccetto per quelle i cui catasti erano in mano dei comuni o da essi conservati.

Questa disposizione del regolamento del 1870 era una necessità, inquantochè non era possibile applicare alle provincie piemontesi e liguri le disposizioni del regolamento stesso, che riguardavano, per ogni singolo compartimento, catasti tra loro omogenei. Quanta varietà di catasti esista in Piemonte e Liguria, nessuno è che ignori; ed io non farò la storia di essi, dirò solo questo.

Per le provincie di Cuneo e di Torino, per una parte di quella di Novara e di Alessandria, vi ha un catasto il quale è cominciato nel 1669 e si è compiuto nel 1729; il circondario d'Aosta ha un catasto affatto speciale diverso dagli altri; hanno un catasto speciale il vecchio censo lombardo, le provincie che appartenevano una volta al ducato di Milano,

e che comprendevano il circondario della Lomellina, gran parte del Vogherese, qualche altra zona di qualche altro circondario. C'è infine la Liguria la quale si può dire che catasto non abbia, inquantochè non vi sono che sommarioni, ed allibramento ed annotamenti, che dir si voglia.

Ora, attesa questa varietà di disposizioni, o di catasti, se con questo nome si possono chiamare, il regolamento del 1870 non poteva estendersi al Piemonte od alla Liguria.

Avvi oltre a ciò un altro fatto prodotto dalla legge del conguaglio del 1864; l'accertamento, cioè, nelle provincie della Liguria e del Piemonte della rendita in base alle dichiarazioni dei possessori.

Non ho bisogno di rammentare alla Camera ciò che avvenne posteriormente alla legge del conguaglio; dirò semplicemente che per virtù di leggi successive siamo in questa condizione di cose, che per alcuni comuni l'imposta si ripartisce in base all'estimo catastale, ed in altri, in base alla rendita. Questo fatto rendeva ancora più difficile il concretare norme generali che valessero per tanta varietà di casi, e per tanta difformità di catasti.

Il regolamento adunque del 1870, non venne esteso alle provincie di Liguria e di Piemonte. Come si può provvedere agli sgravi? È d'uopo ricorrere alle leggi precedenti a quella del conguaglio; dobbiamo nientemeno che risalire al così detto *regolamento dei pubblici*, approvato con regio patenti del 6 giugno 1775.

Notate che questo antico regolamento, benchè abrogato in alcune parti da leggi successive, pure è sempre in vigore per ciò che riguarda la composizione delle mappe, catasti, libri di trasporti, e specialmente per gli sgravi d'estimo in dipendenza di corrosione di terreni. Però anche in questa parte non abrogata, la sua applicazione non è facile. Infatti esso stabilisce che i comuni del Monferrato debbano, per disgravi, ricorrere alla regia Camera, che ora più non esiste, od esiste sotto forma di Corte dei conti, ma con attribuzioni molto diverse. Mentre gli altri comuni del Piemonte e della Liguria dovrebbero ricorrere agli intendenti; non agli intendenti di finanza, ma agli intendenti, dei quali, presero il posto i sotto-prefetti.

Nella sua parte, tuttora vigente, il regolamento del 1775 si presenta di difficile applicazione. Abbiamo, è vero, altre leggi successive: abbiamo la *istruzione generale* del 1° aprile 1826; abbiamo il regio biglietto del 29 ottobre 1829; abbiamo infine le circolari del 18 agosto 1837 e le regio patenti dell'8 gennaio 1839; ma queste disposizioni più o meno legislative, riguardano ed i beni di seconda stazione, come allora si chiamavano, come i fab-